



IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO l'art. 1, comma 9, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTO l'art. 11, comma 3, D.P.C.M. del 02 marzo 2021, attualmente ancora vigente, a mente del quale "L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.

VISTE le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" adottate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 maggio 2020 ed allegate al citato D.P.C.M. del 02 marzo 2021

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 con il quale il Governo indica le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il D.L. 18 maggio 2021 n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 13 "Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che ha prorogato sino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che il Report Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 3/5/2021-9/5/2021 (aggiornati al 12/5/2021), redatto dalla Cabina di Regia fra Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità evidenzia il progressivo miglioramento dello stato epidemiologico nella Regione Liguria;

PRESO ATTO che l'Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza del 14 maggio 2021 ha mantenuto la Regione Liguria in zona gialla;

PRESO ATTO che il monitoraggio sulla diffusione del Covid 19 nel Comune di Casella evidenziava al 17 maggio 2021 due soggetti in isolamento ed un soggetto in quarantena;

CONSIDERATE pertanto venute meno le condizioni di fatto che avevano portato all'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 17 del 05/03/2021, che viene revocata e sostituita dalla presente;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza fino al perdurare dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la chiusura al pubblico dell'area verde, del parco giochi e del Cimitero secondo il seguente schema:

	REGIONE LIGURIA ZONA BIANCA		REGIONE LIGURIA ZONA GIALLA		REGIONE LIGURIA ZONA ARANCIONE		REGIONE LIGURIA ZONA ROSSA	
	GIORNI FERIALI	FESTIVI - SABATO - DOMENICA	GIORNI FERIALI	FESTIVI - SABATO - DOMENICA	GIORNI FERIALI	FESTIVI - SABATO - DOMENICA	GIORNI FERIALI	FESTIVI - SABATO - DOMENICA
AREA VERDE	APERTA	APERTA	APERTA	APERTA	APERTA	CHIUSA	CHIUSA	CHIUSA
PARCO GIOCHI	APERTO	APERTO	APERTO	APERTO	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO	CHIUSO
CIMITERO	APERTO	APERTO	APERTO	APERTO	APERTO	APERTO	CHIUSO	CHIUSO

- in via generale, l'accesso agli spazi, quando consentito, deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) Attenersi alle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" adottate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 maggio 2020 ed allegate al citato D.P.C.M. del 02 marzo 2021;
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico;
- 3) **divieto di accesso allo SKATE PARK** nell'area verde ponente, mantenendo quindi con il **divieto di utilizzo** (ord. n. 82 del 18.09.2018);
- 4) l'utilizzo dei giochi e/o attrezzature presenti all'interno dell'area giochi Brigata Alpina Taurinense, a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei 6 anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore che di ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, nonché delle misure di anti contagio (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, utilizzo di mascherina da parte di tutte le persone presenti). In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Locale;
- 5) L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) resta obbligatorio all'interno di parchi e area verde, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico;
- 6) Si raccomanda fortemente di provvedere alla igienizzazione delle mani prima di utilizzare i giochi.

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa all'ingresso del parco e dell'area verde.

N.B. per quanto non espresso si deve far riferimento al D.L. attualmente in vigore nel rispetto del colore assegnato alla regione di appartenenza e/o alle deroghe previste.

Il Comando di Polizia Locale svolgerà attività di controllo e vigilanza del rispetto delle suddette norme.

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di euro 3.000,00.

INFORMA

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l'Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
(Gabriele Reggiardo)